

# COMUNE DI ONO SAN PIETRO

## Provincia di Brescia

### REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DELL'ACQUEDOTTO

-----

#### CAPO I

#### GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO

##### Art.1

Il servizio dell'acqua potabile è assunto dal Comune in economia, in base alle vigenti leggi per l'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte del Comune. Le norme tecniche ed amministrative per l'esercizio dell'acquedotto sono previste dal presente regolamento.

#### CAPO II

#### DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA

##### art.2

L'acqua verrà in primo luogo distribuita per uso potabile domestico, mentre sarà facoltativa la concessione per gli altri usi; sono quindi istituite due categorie di concessione:

1^ categoria: concessioni ordinarie per uso potabile nel centro abitato;

2^ categoria: concessioni speciali.

##### art.3

La fornitura dell'acqua verrà fatta di norma direttamente ai proprietari degli stabili, in via di eccezione anche agli inquilini i quali però dovranno presentare all'atto del contratto l'autorizzazione e la garanzia del proprietario. Quando il caso lo richiede, la domanda di abbonamento dovrà essere firmata ai condomini.

Se per servire l'utente si dovessero porre tubazioni su terreni di terzi, il richiedente dovrà fornire il nulla osta del proprietario del terreno per servitù dell'acquedotto.

##### art.4

L'acqua sarà somministrata agli stabili fronteggianti le strade canalizzate. Potranno però essere fatte concessioni anche nelle strade sprovviste di condutture, purchè i richiedenti contribuiscano a sostenere la spesa della costruzione della

regolare condotta occorrente, pagando una volta tanto ed a fondo perduto, la quota che verrà fissata dall'Amministrazione. Tale contributo può anche essere del cento per cento.

#### art.5

Ogni concessione è precaria fatta con regolare atto di convenzione ed è revocabile da parte del Comune in qualunque momento senza preavviso nè indennità.

La concessione ha la durata fino al 31 dicembre dell'anno in cui venne eseguita la presa dell'acqua e si rinnova poi tacitamente ogni anno fino a nove anni, ove non ne sia data dall'utente disdetta entro il 31 ottobre per l'anno successivo.

#### art.6

Le domande di concessione dovranno essere stese su apposito modulo nel quale dovrà risultare la qualifica del richiedente, l'uso a cui l'acqua dovrà servire, e la via, il numero e il proprietario dell'immobile.

Ove il richiedente non sia il proprietario della casa, dovrà essere aggiunta la dichiarazione di consenso firmata dal proprietario.

#### art.7

E' riservato al Comune il diritto di vincolare la concessione ad altre condizioni non contenute nel presente regolamento, consigliate da considerazioni di pubblico interesse.

L'utente non può cedere ad altri nemmeno in parte, l'acqua ad esso concessa, può solo il proprietario distribuirla ai propri inquilini.

#### art.8

L'acqua sarà distribuita continuativamente, il Comune però si riserva, per ragioni di ordine tecnico, di diminuire la pressione nelle ore notturne.

In caso di interruzione prevedibile, il Comune provvederà ad avvertirne tempestivamente gli utenti a mezzo di pubblico avviso. Nè in questo caso nè in quello di interruzione per rotture o guasti, gli utenti potranno reclamare indennità o riduzioni di pagamento.

#### art.9

Ogni utente dovrà avere una presa separata da quella degli altri utenti. Quando una proprietà venga ad essere frazionata, potrà pure separarsi la condotta di distribuzione con prese separate dalla tubazione stradale.

Nel caso di presa per più proprietari o affittuari, risponderà un unico proprietario o affittuario (titolare della richiesta) come se la concessione fosse unica; è sempre fatta salva la facoltà per i singoli proprietari di richiedere contatori separati e per ogni nuovo contatore si dovranno sostenere le spese come per una nuova concessione.

#### art.10

La concessione di ogni presa d'acqua avrà luogo a rubinetto misurato da contatore; soltanto quanto ciò non sia possibile per motivi tecnici e a giudizio discrezionale dell'Amministrazione, potrà essere accordata la concessione a bocca libera con riferimento al numero di spine installate.

L'acqua concessa a rubinetto sarà pagata in ragione del consumo indicato nel contatore per ciascuna concessione; sarà sempre pagato il prezzo delle quantità minime garantite di consumo di acqua che sarà determinata con apposito provvedimento del Consiglio Comunale o della Giunta Municipale a seconda delle competenze. Quando l'acqua venga concessa a bocca libera, il consumo sarà stabilito in relazione al numero di spine installate e alla destinazione d'uso dell'impianto.

#### art.12

Il Comune si riserva di stabilire la posizione più opportuna per la posa del contatore, il cui diametro sarà fissato in modo da non sovraccaricare l'apparecchio. La posa dovrà avvenire all'esterno dell'abitazione, ma su proprietà privata.

#### art.13

A l contatore verrà apposto un suggello di piombo e l'utente sarà responsabile della integrale conservazione di esso. Così pure il Comune provvederà alla manutenzione delle opere di presa escluso il contatore.

#### art.14

L'utente è responsabile di guasti, manomissioni, furti, rotture per il gelo ecc., di quella parte di presa che è nella sua proprietà e del contatore stesso.

#### art.15

Le condutture private saranno costruite a perfetta regola d'arte e mantenute in buono stato a cura dell'utente. Il Comune si riserva perciò il diritto di verificare in ogni momento, lo stato delle condutture e di prescrivere le eventuali opere di riparazione.

### CAPO IV

### LETTURA CONTATORI

#### art.16

Le letture dei contatori saranno levate annualmente. L'Amministrazione ha prò diritto di far visitare, sia gli apparecchi di misura che gli impianti di distribuzione interna in qualsiasi epoca.

Il rifiuto di far eseguire le verifiche e le letture, dà diritto al Comune di sospendere l'erogazione dell'acqua, la constatazione del rifiuto sarà verbalizzata dagli

incaricati.

art.17

L'utente ha sempre diritto di richiedere la verifica del contatore. Tale verifica avverrà dopo versamento anticipato di una somma corrispondente alle spese di verifica, somma che verrà restituita se il reclamo risulta fondato. Sarà ammessa una tolleranza del 5 (cinque) per cento sulle indicazioni del contatore.

art.18

Qualora il contatore cessasse di indicare la quantità d'acqua erogata, sarà valutato il consumo per il periodo di mancato funzionamento, in base alla media dei due anni precedenti.

CAPO V  
PAGAMENTI

art.19

Presso il Comune sarà tenuto un ruolo, contenente la partita dei consumi annui di ogni utente.

art.20

Il pagamento del canone, dovrà essere effettuato entro un mese dall'invio del ruolo .

art.21

Trascorsi i termini di cui sopra, gli abbonati morosi saranno tenuti a pagare oltre alle somme dovute, anche una multa del 6% su di esse.

art.22

Trascorsi ancora 15 giorni, l'Amministrazione avrà diritto di far sospendere la erogazione dell'acqua all'utente moroso, senza che tale sospensione venga a memorare il diritto alle somme dovute fino al compimento del contratto di concessione.

CAPO VI  
INDENNIZZI

art.23

L'abbonato non potrà pretendere indennizzi di sorta per interruzione del servizio d'acqua derivanti da forza maggiore.

Egli è tenuto però a dare immediatamente avviso delle interruzioni che si verificassero alle sue bocche d'afflusso, affinché si possa porvi subito riparo.

## CAPO VII

### DIVIETI, RESPONSABILITA', CONTRAVVENZIONI

#### art.24

E' rigorosamente vietato ad ogni estraneo di accedere alla cabina di manovra delle pompe.

Sarà punito con multa variabile da £.10.000 a £.100.000, oltre alla rifusione delle spese di riparazione, chiunque manomette gli idranti, le saracinesche, le fontanelle o qualsiasi parte dell'impianto, compresi i chiusini di ghisa.

Della contravvenzione commessa da ragazzi, rispondono i rispettivi genitori.

#### art.25

E' proibito agli abbonati di lasciare innestate alla propria diramazione, una presa o diramazione a favore di terzi. Sono pure vietati allacciamenti di qualsiasi genere tra la tubazione dell'acqua potabile e quella della fognatura. L'utente provvederà ad eliminare immediatamente le irregolarità o le inadempienze riscontrate dagli incaricati del Comune.

E' necessario per quanto sopra interporre per gli usi dell'acqua per latrina una vaschetta aperta con rubinetto a galleggiante; la valvola manovrata dal galleggiante dovrà trovarsi sempre al di sopra del massimo livello raggiunto dall'acqua nella vaschetta stessa.

#### art.26

E' vietato agli abbonati di usare chiavi di manovra delle prese ed anche di tenerle in deposito.

#### art.27

Salvo i casi di falsità o di frode per i quali si provvederà a norma del Codice Penale, saranno soggette a multa da £. 10.000 a £.100.000 le contravvenzioni alle disposizioni del presente regolamento.

Le contravvenzioni a carico dei privati saranno constatate e verbalizzate dagli incaricati del Comune, ed il verbale avrà corso come ogni altra contravvenzione di polizia urbana.

#### art.28

L'utente è responsabile della integrità del suggello del contatore. La rottura di esso e qualsiasi alterazione agli apparecchi di misura ed alle condutture, dà diritto all'Amministrazione di sospendere immediatamente l'acqua, salvo l'esercizio della azione civile e penale, qualora la rottura risultasse volontaria ed al

risarcimento delle spese di verbale e dei restauri occorsi.

**CAPO VIII**  
**DISPOSIZIONI GENERALI**

art.29

Tutte le spese riguardanti tasse, bolli , I.V.A. ecc. relativi ad abbonamenti, trapassi, cessazioni o variazioni di qualunque natura, saranno a carico degli utenti interessati.

art.30

L'Amministrazione si riserva di modificare in tutto o in parte le seguenti norme. Tali modifiche debitamente approvate dalle competenti Autorità , si intendono obbligatorie anche per le utenze già in corso, salvo dichiarazione per iscritto all'Amministrazione di voler rescindere il contratto entro due mesi dalla notifica.

**CAPO IX**  
**T A R I F F E**

art.31

Le tariffe sono deliberate dalla Giunta Municipale nelle forme di legge.

**CAPO X**  
**DISPOSIZIONI GENERALI**

art.32

Le disposizioni del presente regolamento, formano parte integrante del contratto di concessione.

art.33

Sarà sempre diritto dell'Amministrazione Comunale di modificare in qualsiasi tempo in tutto o in parte le disposizioni del presente regolamento, semprechè le modifiche non siano in contrasto con le leggi e i regolamenti generali dello Stato.

Allegato alla deliberazione N. 37  
in data 15.11.93 di C.C.